



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona **17 MAR 2020**
ORDINANZA N. 5 del _____

Prot. *1615*

IL SINDACO

Premessa la vigenza del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del:

- 8 marzo 2020 che, fra l'altro, in alcune aree del territorio nazionale ha sospeso lo svolgimento delle attività di somministrazione in determinate fasce orarie e disposto che le altre attività commerciali rimangono in attività re attive solamente nel caso fosse garanzia del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni del precedente decreto;
- 11 marzo 2020 che ha sospeso fino al 25 marzo le attività commerciali al dettaglio ed i mercati, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari che potrebbero rimanere attivi laddove sia possibile far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Ricordato che l'art. 1 comma 2. del DPCM 9/3/2020 recita: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Dato atto che in territorio di questo Comune:

- il mercoledì si svolge il mercato settimanale, originariamente di merci varie, cui affluiscono persone provenienti anche dai centri limitrofi;
- vi sono alcuni posteggi isolati assegnati ad operatori del settore alimentare;
- è documentato che svolgono la loro attività anche alcuni commercianti ambulanti itineranti del settore alimentare;

Considerato che, pur a fronte della possibilità di svolgere l'attività di commercio ambulante di generi alimentari, non è possibile garantire che i potenziali acquirenti rispettino o siano nella condizione di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

Specificato che in questo Comune:

- si è accertato che i negozi alimentari di vicinato e le medie strutture con rivendita di alimenti sono rimasti in attività e che pertanto si ritiene che i cittadini non abbiano difficoltà negli approvvigionamenti;
- è stato attivato un servizio dedicato alle persone potenzialmente in difficoltà nel reperire gli alimenti a causa delle attuali condizioni di emergenza;

Considerato opportuno adottare disposizioni comunali di igiene pubblica che consentano maggior tutela delle persone;

Ritenuto di disporre che fino al 25 marzo sia sospesa ogni forma di vendita ambulante di generi alimentari, sia con posto fisso che in forma itinerante; commercio itinerante anche di

Attesa la propria competenza ex art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, fino al giorno 25 marzo 2020:

1. il mercato settimanale è sospeso anche in relazione alla vendita di prodotti alimentari;
2. è sospesa ogni altra forma di vendita ambulante, sia a posto fisso che itinerante;
3. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Ai sensi dell'art.5 c.3, della L241/90, il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Martelli Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Corinaldo, **17 MAR. 2020**



IL SINDACO
Matteo Principi

\\NAS\public\it\UNIONE DEI COMUNI\ORDINANZE\SINDACALI\2020\sospensione mercato-COVID-19.doc